

**SCHEMA DI**  
**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 28 febbraio 2017

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

La Commissione,

considerato che il disegno di legge n. 2603 ha l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara;

rilevato che il provvedimento conta di un solo articolo, che introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, che siano o meno iscritti. Le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti verranno apportate con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

considerato che tra gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2603, ancorché non assegnato per il parere alla 14<sup>a</sup> Commissione, ve ne sono alcuni che toccano profili di rilevanza per la Commissione;

considerati in particolare gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, che vietano con qualsiasi forma o mezzo la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento e vietano altresì il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento a terzi al di fuori del territorio nazionale;

considerati anche gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, in base ai quali si prescrive che i soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

formula, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, poiché il divieto di cessione dei dati personali a terzi opera, per il titolare del trattamento, in coerenza con il principio della “limitazione della finalità”, per cui i dati personali sono raccolti dal titolare del trattamento per finalità determinate ed “esplicite”, e con il principio della “minimizzazione dei dati”, che devono essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali);

- parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, osservando tuttavia che, per quanto concerne gli affidamenti a terzi di servizi di *call center* effettuati da soggetti pubblici o equiparati (considerando n. 38 della direttiva 2014/24/UE, considerando n. 53 della direttiva 2014/25/UE, considerando n. 56 della direttiva 2014/23/UE), potrebbe essere valutata la sostituzione della parola “esclusivamente” con “preferibilmente”, al fine di non richiedere agli operatori l’iscrizione preventiva al registro di cui all’articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; rimarrebbe ferma peraltro, ai sensi dello stesso comma, ultimo periodo, la necessità di iscrizione quale obbligo contemplato nel contratto di affidamento del servizio, senza discriminazioni in base alla nazionalità e alla sede;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Valeria Cardinali